



Riviera, 26 gennaio 2021

Messaggio Municipale no. 3/2021

CONVENZIONE CON I COMUNI DEL COMPENSORIO DI TIRO BIASCA, BODIO, PERSONICO, POLLEGIO E SERRAVALLE CONCERNENTE LA GESTIONE DEL POLIGONO DI TIRO IRAGNA-MAIRANO

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporvi, per approvazione, la convenzione tra il Comune di Riviera e i Comuni del comprensorio di tiro Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle, concernente la gestione del poligono di tiro Iragna-Mairano.

1. PREMESSA – INTRODUZIONE

La Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione (Legge militare, LM) del 3 febbraio 1995, all'art. 63 cpv. 1 e 2, prevede quanto segue:

"¹ Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:

- a. sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d'assalto;*
- b. ufficiali subalterni che fanno parte di un'Arma o di un servizio ausiliario equipaggiati con il fucile d'assalto.*

² Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori."

La LM stabilisce che i Cantoni riconoscono le società di tiro e decidono circa l'esercizio degli impianti di tiro per il tiro fuori servizio e assegnano detti impianti alle società di tiro, tenendo altresì conto degli impianti di tiro compatibili con l'ambiente e promuovendo impianti collettivi e regionali.

Per esplicitare poi nel dettaglio le disposizioni in materia, sono state attuate due ordinanze, precisamente l'Ordinanza sul tiro e l'Ordinanza sugli impianti di tiro. La prima disciplina il tiro obbligatorio fuori servizio mentre la seconda stabilisce le esigenze concernenti l'ubicazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di tiro a 300 metri, 50 metri e 25 metri, parzialmente o totalmente a disposizione per il tiro fuori servizio.

Tra i vari aspetti queste due ordinanze, prevedono anche che:

- per razionalizzare la costruzione e sfruttare meglio il terreno disponibile, occorre fare in modo che diversi Comuni si associno per costruire un solo impianto di tiro;
- se in un Comune non può essere costruito un impianto di tiro e non è possibile l'unione con un altro Comune, l'autorità militare cantonale, dopo aver sentito l'ufficiale di tiro competente, ordina l'assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune;

- i Cantoni stabiliscono in circondari di tiro cantonali;
- le spese per la manutenzione e il rinnovo delle installazioni sono a carico dei Comuni.

2. DEFINIZIONE COMPENSORIO E POLIGONO DI TIRO

Sulla scorta delle normative federali vigenti sopracitate, considerato come non tutti i Comuni ticinesi abbiano un proprio poligono di tiro e una propria società di tiro, in applicazione dell'art. 29 dell'Ordinanza sul tiro, il Dipartimento delle istituzioni (DI) ha stabilito i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro, assegnando a ogni Comune la piazza di tiro e la società presso la quale i tiratori svolgono l'attività di tiro fuori servizio.

In tale ambito è stato definito il poligono di tiro di Iragna-Mairano quale poligono per il tiro fuori servizio per la pistola.

I Comuni che devono fare capo a questo poligono e che pertanto compongono il comprensorio di tiro sono Riviera, Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle.

Questi Comuni sono tenuti a versare un contributo proporzionale alla popolazione a copertura dei costi totali dell'infrastruttura di tiro alla quale sono attribuiti, conformemente agli artt. 7 e 8 dell'Ordinanza sugli impianti di tiro.

Di questi costi fanno parte in particolare:

- spese di manutenzione (stabili, infrastrutture e paratie, installazioni elettriche, bersagli, misure di protezione e sicurezza, ecc.);
- assicurazioni (RC, stabili, economia domestica, danni natura, ecc.);
- tasse e imposte;
- versamenti al fondo di rinnovamento e ammortamenti.

Nel dettaglio queste spese sono definite da uno specifico Tariffario allestito dall'autorità cantonale e pubblicato sul foglio ufficiale (FU 40/2014).

3. IL POLIGONO DI TIRO

Il poligono di tiro di Iragna-Mairano è ubicato sui mappali no. 648 e 1016 RFD Riviera-Iragna, precisamente:

Mappale 648

proprietario Società Tiratori Mairano - superficie m² 346


Su questo sedime è ubicato lo stabile nel quale sono presenti, in particolare, le postazioni di tiro e la buvette.

Mappale 1015 (DS no. 1016)

proprietario Patriziato di Iragna (DS a favore della Società Tiratori Mairano) - superficie m² 1'599

Trattasi del sedime del campo di tiro, sul quale sono ubicati i bersagli, con relativi stand e attrezzature tecniche e le paratie di sicurezza.

I posteggi sono invece situati su parte del mappale no. 631 di proprietà del Patriziato di Iragna.



4. COMUNE E SOCIETÀ DI RIFERIMENTO

Il DI, e per esso la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP), ha altresì stabilito che:

- a ogni poligono di tiro è assegnato un Comune di riferimento e una Società di tiro di riferimento;
- il Comune di riferimento garantisce l'esercizio dell'attività di tiro, la manutenzione, il rinnovo e l'adeguamento tecnico delle installazioni, la ripartizione delle spese dei poligoni di tiro e la coordinazione fra i Comuni del comprensorio;
- la Società di tiro di riferimento gestisce il poligono assegnato;
- il Comune di riferimento e la Società di riferimento di un poligono allestiscono una convenzione per regolare i rapporti tra il Comune e la Società di tiro.

L'autorità cantonale ha definito Riviera quale Comune di riferimento e la Società Tiratori Mairano di Iragna quale Società di riferimento.

In sostanza, il Comune di riferimento:

- funge da coordinatore dei Comuni del comprensorio ed è l'interlocutore della società di tiro;
- dialoga con i rappresentanti degli esecutivi e utilizza una comunicazione trasparente su attività, partecipazioni finanziarie e programmi di tiro;
- si adopera per una discussione preventiva su investimenti a breve e lungo termine;
- sottopone ai Comuni del comprensorio e alla società di tiro delle convenzioni che regolano i loro rapporti, in particolare competenze, compiti, oneri e procedure.

5. LA CONVENZIONE TRA COMUNE DI RIFERIMENTO E COMUNI DEL COMPrensorio DI TIRO

Di seguito presentiamo il testo della convenzione (con commento ai singoli articoli), che, in base alle disposizioni testé citate, deve essere allestita tra il Comune di riferimento e i Comuni che fanno parte del comprensorio di tiro.

Art. 1 Basi legali

Vengono indicate le basi legali sulle quali poggia la convenzione.

Art. 2 Scopo

Sono specificati gli scopi che si vogliono disciplinare con l'implementazione della convenzione, inoltre vengono contemplate le infrastrutture di cui dispone il poligono di tiro.

Art. 3 Comprensorio di tiro

Il DI ha stabilito, tramite pubblicazione sul foglio ufficiale, i Comuni facenti parte del comprensorio di tiro.

Art. 4 Sede e competenze

In quest'articolo viene definito il Comune sede quale Comune di riferimento (Riviera) e vengono esplicitati i compiti dello stesso.

Art. 5 Organi

Si stabilisce che il Comune di riferimento è l'unico organo esecutivo ed è competente a svolgere i compiti esplicitati all'art. 4 della convenzione.

Art. 6 Responsabilità civile e assicurazione stabili

Nessun commento.

Art. 7 Finanziamento

Vengono stabiliti gli aspetti relativi alle modalità di finanziamento del poligono di tiro e quelli inerenti ai rapporti finanziari tra Comune di riferimento e Comuni del comprensorio di tiro.

Art. 8 Spese di investimento

Sono regolate le disposizioni in caso di spese di investimento a carico dei Comuni, giusta l'art. 7 dell'Ordinanza sugli impianti di tiro.

Questi oneri di investimento, oltre che essere preavvisati dall'Ufficiale Federale di Tiro e dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione, devono essere sottoposti preventivamente ai Comuni del comprensorio di tiro.

Unicamente i lavori urgenti, fino a fr. 5'000.-, possono essere invece autorizzati direttamente dal Comune di riferimento.

Art. 9 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

In questo articolo viene definita la modalità di ripartizione delle spese, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Quale base di calcolo saranno utilizzati i dati pubblicati annualmente dalla Sezione degli enti locali.

Nella convenzione sono stati inseriti i dati relativi al 2018 (popolazione residente al 31.12.2017), poiché è il primo anno per il quale la Società Tiratori Mairano ha inoltrato il computo delle spese per l'ottenimento del contributo comunale.

Art. 10 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

I rapporti tra Comuni e Società di riferimento sono regolati mediante una convenzione tra Comune di riferimento e Società di tiro.

Questa convenzione è già stata discussa tra le due parti e sarà sottoposta al Consiglio comunale di Riviera (Comune di riferimento) nella stessa sessione del presente messaggio.

Art. 11 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata indeterminata. Viene specificato che qualora l'attività di tiro dovesse cessare per cause non imputabili al Comune di riferimento, ogni Comune dovrà assumersi la propria quota parte di debito, in base alla chiave di riparto.

Vengono inoltre esplicitati i motivi che possono portare all'inoltro di una disdetta della convenzione.

Art. 12 Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di eventuali future aggregazioni è stato inserito un articolo che regola queste situazioni.

Art. 13 Contestazioni

Nessun commento.

Art. 14 Entrata in vigore

Nessun commento.

6. ASPETTI FINANZIARI

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, l'art. 7 lett. b) dell'Ordinanza sugli impianti di tiro stabilisce che le spese per la manutenzione e il rinnovo delle installazioni sono a carico dei Comuni facenti parte del comprensorio di tiro.

Il Comune di riferimento provvede al finanziamento delle attività del poligono mediante il proprio contributo, allestisce le quote di partecipazione dei Comuni che fanno parte del comprensorio di tiro e provvede all'incasso di questi contributi.

La chiave di riparto tra i vari Comuni è fissata in base alla popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente.

I ricavi derivanti dalle quote di partecipazione dei Comuni del comprensorio di tiro saranno iscritti contabilmente nel conto di gestione corrente.

7. CONCLUSIONI

A seguito di quanto sopra esposto, il Municipio propone al vostro consesso di approvare la convenzione tra il Comune di Riviera e i Comuni del comprensorio di tiro Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle, concernente la gestione del poligono di tiro Iragna-Mairano.

7.1. Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (11) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

7.2. Attribuzione messaggio municipale

Si attribuisce alla Commissione delle petizioni l'esame del seguente Messaggio municipale. Il rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).


7.3. Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 13 cpv. 1, 42 cpv. 2 e 186 LOC, vi invitiamo a voler

DECRETARE

1. È approvata la convenzione tra il Comune di Riviera e i Comuni del comprensorio di tiro Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle, concernente la gestione del poligono di Tiro Iragna-Mairano.
2. La convenzione entra in vigore con l'approvazione esecutiva dei Comuni, riservata la ratifica della Sezione degli enti locali.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco: 
A. Pellanda
Il Segretario: 
P. Laube



Allegati:

- Convenzione

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI RIVIERA E
I COMUNI DEL COMPENSORIO DI TIRO BIASCA, BODIO, PERSONICO,
POLLEGIO E SERRAVALLE

PREMESSE

- A. Sul territorio del Comune di Riviera (in seguito il "Comune di riferimento") si trova il poligono di tiro di Iragna-Mairano (in seguito il "Poligono").
- B. I Comuni di Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle (in seguito insieme i "Comuni del comprensorio") non dispongono sul loro rispettivo territorio comunale di un poligono di tiro, per cui non possono adempiere direttamente al loro obbligo legale di cui all'art. 133 cpv. 1 LM.
- C. Di conseguenza, agli abitanti dei Comuni del comprensorio è assegnato l'utilizzo del Poligono del Comune di riferimento. I Comuni del comprensorio sono tenuti a partecipare ai costi di gestione, di manutenzione e di risanamento per il tramite del Comune di riferimento.
- D. La presente convenzione regola l'utilizzo del Poligono da parte dei tiratori dei Comuni del comprensorio e la ripartizione degli oneri del Poligono fra il Comune di riferimento e i Comuni del Comprensorio.

Ciò tutto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Basi legali

Alla presente convenzione si applicano le seguenti norme:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e il relativo regolamento di applicazione;
- la Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare del 3 febbraio 1995;
- l'Ordinanza federale sul tiro fuori servizio del 5 dicembre 2003;
- l'Ordinanza federale sugli impianti di tiro del 15 novembre 2004;
- i comprensori di tiro-giurisdizione di tiro stabiliti dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione del Dipartimento delle Istituzioni;
- ogni altra disposizione applicabile.

Art. 2 Scopo

¹ La presente convenzione intende regolare l'esercizio del Poligono al quale fanno capo i tiratori residenti nei Comuni del comprensorio.

² La struttura dispone, secondo le indicazioni dell'Ufficiale Federale di Tiro (UFT) e della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) di:

- casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche;
- 6 bersagli manuali a 50m;
- 5 bersagli manuali a 25m;
- stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche (inclusi parapalle/cassoni);
- campo di tiro, paratie di sicurezza, insonorizzazione;
- servizi di un impianto pubblico;
- parcheggi.

Art. 3 Compensorio di tiro

Il compensorio è quello definito dalla SMPP e si compone dei Comuni del compensorio indicati in premessa.

Art. 4 Sede e competenze

¹ Il Comune di riferimento è designato comune sede, al quale è affidata l'amministrazione del Poligono.

² Il Comune di riferimento ha le seguenti competenze/obblighi:

- a) è responsabile di tutte le pratiche di progettazione, autorizzazioni e finanziamento di opere di investimento e di manutenzione;
- b) trasmette ai Comuni del compensorio il preventivo (gestione corrente e investimenti) e il consuntivo;
- c) autorizza i lavori urgenti fino a un importo massimo di Fr. 5'000.-;
- d) preavvisa e autorizza i lavori necessari per garantire l'esercizio dell'attività così come quelli ordinati dall'UFT, dalle CCT o dalla SMPP entro i termini indicati.

Art. 5 Organi

Il Municipio del Comune di riferimento svolge tutte le incombenze quale organo esecutivo unico responsabile dell'amministrazione e delle competenze fissate all'articolo 4 della presente convenzione.

Art. 6 Responsabilità civile e assicurazione stabili

Il proprietario della struttura deve assicurare la sua struttura e confermare la sottoscrizione di una assicurazione RC, qualora sul suo poligono fossero attive più società di tiro.

Art. 7 Finanziamento

¹ Il Comune di riferimento provvede al finanziamento delle attività del Poligono mediante il proprio contributo, allestisce le quote di partecipazione dei Comuni del compensorio e provvede all'incasso.

² In accordo con la Società di tiro, il recupero delle spese a carico dei Comuni del compensorio avviene entro 60 giorni dalla presentazione del consuntivo annuale da parte della Società di tiro; è data facoltà di richiedere acconti intermedi per il tramite del Comune di riferimento.

Art. 8 Spese di investimento

¹ Tutti i lavori necessari sulla struttura vengono preavvisati da parte dell'UFT e della SMPP.

² I Comuni del compensorio devono essere adeguatamente informati preventivamente sulle spese di investimento per il poligono di tiro.

³ Il Comune di riferimento, sentito l'UFT, può attingere al conto di rinnovamento impianti accumulato dalla Società di riferimento.

⁴ Lavori urgenti fino ad un importo di Fr. 5'000.- possono essere autorizzati dal Comune di riferimento.

Art. 9 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

I Comuni del compensorio (e quello di riferimento) partecipano alle spese del Poligono in base alla popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente. La chiave di riparto per l'anno 2018 è pertanto la seguente:

Comune	abitanti	% popolazione
Biasca	6'126	42.19
Bodio	1'031	7.10
Personico	344	2.37
Pollegio	757	5.21
Riviera	4'192	28.87
Serravalle	2'071	14.26
Totale	14'521	100.00

Art. 10 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

¹ Il Comune di riferimento sottoscrive una convenzione con la Società di riferimento a cui è affidato l'esercizio del Poligono. A sua volta, la Società di riferimento sottoscrive una o più analoghe convenzioni con i terzi utenti del Poligoni (in primis altre società di tiro, o corpi di polizia comunali).

² Queste convenzioni regolano in particolare le responsabilità, la gestione dei tiri e spese da essi derivanti in funzione del Promemoria e Tariffario cantonale per l'allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro (che costituisce parte integrante del presente contratto).

Art. 11 Durata e disdetta

¹ Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative di diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, la stessa ha una durata indeterminata.

² In caso di cessazione delle attività di tiro per cause indipendenti dalla volontà del Comune di riferimento, l'importo dell'investimento residuo non ammortizzato sarà assunto dai Comuni del comprensorio secondo la chiave di riparto.

³ Ciascuna parte al presente contratto può disdire lo stesso con un preavviso di 12 mesi per la fine di ogni anno in caso di modifica del comprensorio di tiro, in caso di aggregazioni o nel caso di costruzione di un nuovo poligono di tiro.

Art. 12 Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di aggregazioni tra i Comuni del comprensorio, come pure in caso di modifiche del Comprensorio di tiro da parte del Cantone, per il tramite della SMPP, la presente convenzione dovrà essere modificata e la chiave di riparto rivista.

Art. 13 Contestazioni

In caso di contestazioni in merito all'applicazione della presente convenzione, decide la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni, sentita la SMPP.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore con l'approvazione da parte di tutti i Comuni firmatari e con la ratifica della Sezione degli enti locali.

PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA

Il Sindaco:

Il Segretario:

PER IL MUNICIPIO DI BIASCA

Il Sindaco:

Il Segretario:

PER IL MUNICIPIO DI BODIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

PER IL MUNICIPIO DI PERSONICO

Il Sindaco:

La Segretaria

PER IL MUNICIPIO DI POLLEGIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

PER IL MUNICIPIO DI SERRAVALLE

Il Sindaco:

Il Segretario:

Approvata dal Consiglio comunale di Riviera nella seduta del

Approvata dal Consiglio comunale di Biasca nella seduta del

Approvata dal Consiglio comunale di Bodio nella seduta del

Approvata dal Consiglio comunale di Personico nella seduta del

Approvata dal Consiglio comunale di Pollegio nella seduta del

Approvata dal Consiglio comunale di Serravalle nella seduta del

Approvata dalla Sezione degli enti locali il

Promemoria e Tariffario per l'allestimento del Formulario ufficiale per le spese dei poligoni di tiro (Pubblicazione FU 040 del 19 maggio 2014)

Termine preventivo: secondo indicazione del Comune di riferimento

Termine consuntivo: secondo indicazione del Comune di riferimento

1. Assicurazioni

- 1.1. RC USS obbligatoria per l'attività di tiro + ev. RC privata.
- 1.2. Coperture complementari per l'esercizio del tiro e protezione giuridica USS Assicurazioni.
- 1.3.-1.6. Eventuali altre polizze stipulate dai comuni e dalle società per RC + stabili, impianti, acqua, incendio, danni della natura, furti, ecc.

2. Spese di manutenzione

- 2.1.- 2.3. Costi effettivi sostenuti.
- 2.4. Fr. 150.- per bersaglio manuale o a spola/anno.
- 2.5. Abbonamenti annui per manutenzioni bersagli elettronici + costi manutenzione e riparazioni fuori da questi contratti.
- 2.6. Costi effettivi sostenuti.
- 2.7. Costo pulizia e norme sicurezza (taglio erba, alberi, ...) + carte di sicurezza + sistemi sicurezza-allarmi.
- 2.9. Costi generati dalla manutenzione e pulizia dello stabile e del suo esterno (bagni, locali poligono, locali pulizia, casa del tiratore, entrata, posteggi, ...).

3. Tasse e imposte

- 3.1.- 3.2. Costi effettivi sostenuti.
- 3.3. Fr. 18.- per monitore di tiro attivo (licenza).
Tasse federative (Tassa cantonale sulle licenze + Fr. 200.- per Società + Tasse per distanza / disciplina + Tasse per tiro obbligatorio (TO) + altre tasse ...).
Comuni, Enti e Società proprietarie dello stabile espongono le tasse pagate per la proprietà: Tasse federali, cantonali, comunali, eventuali altre tasse pagate non esposte ai punti 3.1. e 3.2. (contributi di miglioria, tasse edilizie, ...).

4. Altre spese

- 4.1.- 4.2. Costi effettivi sostenuti.
- 4.3. Per le aperture e per le chiusure effettive dell'impianto 300m si calcolano a giornata di tiro:

1 – 6 bersagli:	Fr. 100.-	13 – 14 bersagli:	Fr. 180.-
7 – 8 bersagli:	Fr. 120.-	15 – 16 bersagli:	Fr. 200.-
9 – 10 bersagli:	Fr. 140.-	17 – 18 bersagli:	Fr. 220.-
11 – 12 bersagli:	Fr. 160.-	19 – 20 bersagli:	Fr. 240.-

Per impianti a corta distanza si applicano le tariffe come per il 300m solo per i programmi federali: tiro obbligatorio (TO) e tiro federale in campagna (TC) + Fr. 500.- per il resto delle aperture stagionali.

Per tutti i poligoni vengono calcolate ed indennizzate anche le giornate per i controlli ed i collaudi tecnici + le giornate per il ritiro e per la riconsegna della munizione.

Per gli impianti manuali a 300m possono essere esposti i costi per ora a bersaglio (max Fr. 20.-) solo per i tiri obbligatori, per il Tiro federale in campagna e per i corsi giovani tiratori (GT).

- 4.4.- 4.5. Costi effettivi sostenuti.
- 4.6. Interessi su prestiti ipotecari coordinati tra Comune di riferimento e Società e prestiti ipotecari contratti dal comune di riferimento per la costruzione ed il rinnovamento dei poligoni di tiro inerenti il tiro fuori del servizio (lavori che devono essere approvati dall'UFT17 e dalla SMPP).
- 4.7. Spese per ottenere licenze edilizie.
Spese per valutazione degli impianti e delle attività di tiro e per l'adeguamento alle norme di legge o alle norme pianificatorie (perizie foniche, perizie ambientali, RASI, controlli periodici riscaldamento, spese legali, verifiche tecniche, altre spese non coperte per l'attività di tiro).

5. Fondo rinnovamento e ammortamenti

- 5.1. Possibilità per Comuni e Società di creare un fondo di rinnovamento degli impianti in modo da poter disporre di capitale proprio per garantire ogni 10 – 15 anni la sostituzione delle apparecchiature, dei cassoni recuperatori e per mantenere l'impianto efficiente e a norma (i lavori devono essere preventivamente approvati dall'UFT17 e dalla SMPP).
- 5.2. In questa posizione le società di tiro possono ammortizzare i loro investimenti effettuati in accordo con il comune di riferimento.
Nell'accordo deve essere fissato chiaramente il tipo di investimento e gli anni per il relativo rimborso.

6. Spese diverse

- 6.1. Nelle spese diverse vengono presentati tutti gli oneri sociali obbligatori del personale retribuito, quale il "Capostand" o il custode (AVS, Assicurazioni Infortuni, altre assicurazioni, ...).
Inoltre a questo punto possono essere esposte tutte quelle spese che non hanno una posizione specifica nel formulario. Le stesse devono essere giustificate con molta precisione e devono essere annunciate e discusse con il comune di riferimento.